DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 8

Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Le somme stanziate al comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

Versione in vigore dal 1 aprile 2005, non più in vigore dal 1 giugno 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-funzionalita-dell-amministrazione-della/art-8-ulteriori-risorse-per-l-esercizio-della-delega-in-materia-di-rapporto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it